

I risvolti per i detentori delle criptomonete: l'altro approccio prevede la conversione in euro

Bitcoin, dall'illusione alla beffa

Chi non è compliant con le norme ha valuta inspendibile

Pagina a cura
DI MAURIZIO DATILLO
E STEFANIA BARSALINI

A un anno dalle quotazioni stratosferiche dei bitcoin, quasi 18.500 dollari (poco più di 16 mila euro), il valore della principale moneta virtuale è crollato a 3.400 dollari (circa 3 mila euro). Le ragioni di tale ridimensionamento sono note a tutti gli operatori del settore: ci sono state correzioni cicliche e soprattutto sono stati fermati in tutta Europa i programmi di collocamento (Ico, Initial coin offering) delle nuove monete digitali e dei oramai famosi Token, che per la loro particolare funzionalità trascrivano al rialzo tutto il comparto crypto.

Tuttavia ci si chiede da più parti: che fine hanno fatto le fortune calcolate alla fine dell'anno scorso? Quali sono stati i risvolti patrimoniali dei detentori di queste effimere fortune? E infine, la curiosità maggiore: costoro hanno pagato le tasse?

Da un'analisi eseguita appare che il fenomeno degli investitori ha generato due categorie principali, con due approcci diametralmente opposti tra di loro. Ci sono gli investitori «integralisti», che non hanno venduto nulla nella speranza di incrementare oltremodo i valori già alti, e poi c'è stata una cerchia ristretta di investitori «coraggiosi» che hanno convertito parte delle posizioni in crypto con moneta sonante per paura di crolli.

Sul tema risulta proficuo approfondire le ragioni di tali scelte, in quanto si scoprirà che vi sono state due decisive motivazioni, quali il fisco e le funzioni antiriciclaggio delle banche.

Il Fisco. Nell'autunno del 2017, l'Agenzia delle entrate ha iniziato a rilasciare una serie di risposte (tutte uguali) a interpellanti volti a interpretare il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla negoziazione delle criptovalute. Il contenuto delle risposte fotocopia è molto discutibile in quanto si basa su un assunto totalmente errato: partendo dal principio che gli e-Wallet sono assimilabili ai depositi bancari in valuta, l'Agenzia ne ha fatto discendere tutta la normativa sulla fiscalità delle divise straniere detenute da soggetti non esercenti attività professionale. Secondo le Entrate-pensiero, dunque, «estrarre» un Bitcoin da un e-Wallet magari per spostarlo in un altro e-Wallet più sicuro, equivale a estrarre valuta estera e come tale tassarla seguendo le regole generali (plusvalenze tassate al 26%,

quando la giacenza di criptovalute risulta superiore a 7 giorni e quando il saldo giacente è superiore a 51.645,69 euro).

Tuttavia l'interpretazione che la dottrina dà della norma porta a disconoscere l'assimilazione dell'e-Wallet al deposito bancario in valuta e conseguentemente a considerare le plusvalenze da negoziazione di criptovalute come «operazioni a pronti» e come tali esenti (cfr. risoluzione 72/E del 2 settembre 2016). Tale interpretazione dottrinale trae origine dalla definizione che Banca d'Italia dà dei depositi e conti correnti; infatti BankItalia definisce il «deposito» (anche in valuta) come un deposito bancario che integra totalmente le caratteristiche della raccolta del risparmio e non dunque un comune deposito inteso come luogo di custodia. Non a caso le carte di debito (emesse dagli Imel, Istituti di moneta elettronica, come le carte prepagate o di debito) non integrano la raccolta del risparmio (no interessi, no credito, nessun collegamento con il conto corrente come il bancomat) e pertanto, come tali, non integrando un deposito bancario, non sono soggette alle imposte del bollo sui conti bancari e dunque fiscalmente non sono considerati depositi bancari.

In buona sostanza, le Imel e anche le Imel in valuta sfuggono alla giacenza in argomento (c.d. >51/7) perché non sono depositi (di natura totalmente bancaria) secondo la definizione tradizionale. Sulla base di tali affermazioni, per quali ragioni i wallet dei Btc devono invece essere considerati alla stregua dei depositi? Essi non sono nemmeno Imel; non sono creati da istituti autorizzati a emettere Imel, ma sono stati creati da comuni ingegneri informatici

La funzione Aml. Contemporaneamente in Europa, Italia compresa, e soprattutto nella permissiva Confederazione Elvetica, il sistema di audit della banca che vigila sulla provenienza dei fondi dei clienti (Aml - anti money laundry) ha registrato a fine 2017 una importante stretta sui controlli da eseguire e sui test di ammissibilità della provenienza delle suddette fortune digitali (tale stretta ha rappresentato la principale motivazione che ha comportato lo stop pressoché integrale dei programmi di Ico e Token). In buona sostanza oggi, per aprire un conto bancario e ivi ricevere fondi in euro derivanti dalla dismissione di criptovalute, l'investitore deve subire una approfondita verifica delle transazioni e una accurata ricostruzione della loro provenienza. Tuttavia, non sempre nel passato i wallet e gli exchange company hanno conservato i log delle operazioni (molti sono stati chiusi, o sono falliti o semplicemente non rispondono) e pertanto oggi potrebbe essere difficile o impossibile ricostruire il passato digitale per eseguire l'adeguata verifica bancaria rafforzata.

A questo punto l'investitore in criptovalute, nel dicembre 2017, coi corsi dei Bitcoin che sfioravano i 19.000 dollari, ha dovuto prendere una decisione importante: restare nelle posizioni in Bitcoin, sia per non pagare le tasse e sia per non subire un terzo grado da parte della propria banca, oppure, coraggiosamente, affrontare la funzione Aml della banca, incassare euro nei propri conti correnti e poi pagare le tasse nel 2018.

I più hanno deciso di restare nelle loro posizioni, di non emergere fiscalmente né tanto meno di subire una adeguata verifica rafforzata dalla banca. Tuttavia costoro hanno poi subito il più grande tracollo

di valore della storia moderna delle bolle finanziarie (quella più famosa resta tuttavia la bolla dei tulipani nell'Olanda del XVII secolo). Ad aggiungere elementi di negatività ci ha poi pensato il fisco con le sue interpretazioni: infatti alcuni di loro nel 2017 (in piena bolla) spostando i Bitcoin da un e-Wallet a un altro per esigenze di sicurezza informatica, si sarebbero qualificati teoricamente come soggetti passivi e debitori d'imposta, nonostante non avessero convertito nulla in euro.

Ma vi è di più. Questi soggetti «integralisti» mancando totalmente ogni elemento di adesione al sistema fiscale e Aml bancario, si sono autorelegati al medesimo ruolo dei comuni evasori. Il parallelismo è facile: sia i criptoinvestitori sia i comuni evasori hanno entrambi a disposizione moneta abbondante, tuttavia entrambi la devono celare a tutti; in pratica non la possono spendere liberamente per acquistare beni e servizi, salvo andare a fare la spesa al supermercato. Infatti con le leggi attuali non è possibile eseguire spese per importi superiori 3 mila euro, in quanto tutte le spese oltre tale soglia sono inesorabilmente censite e controllate dal sistema centrale della nostrana intelligence fiscale. A questo punto, a che giova non pagare le tasse se poi non si può spendere quanto guadagnato? Un milionario in crypto che non li può spendere è come un milionario al Monopoli, ha solo giocato.

Per tale ragione alcuni clienti hanno deciso, nel dicembre del 2017, di vendere Bitcoin o altre criptomonete e incassare euro e depositare poi tali fortune in conti correnti appositamente aperti in banche specializzate in tale settore, il tutto per poter spendere in serenità e perfettamente compliant con le nor-

me della società occidentale, le fortune realizzate.

Il percorso non è stato facile e a tutt'oggi non è del tutto concluso. Questi contribuenti hanno dovuto affrontare intere squadre di verificatori e avvocati bancari per vedersi concedere il privilegio di poter far arrivare serenamente dai propri exchange company, masse di denaro ex criptomoneta. Gli stessi milioni di euro hanno poi subito nel giugno del 2018 un trattamento fiscale, così come previsto dalle interpretazioni degli interpellanti, pari al 26% delle plusvalenze effettivamente incassate.

Come risultato finale a oggi questi neo Paperon de Paperoni possono liberamente disporre di veri milioni di euro liberamente spendibili, senza temere procure, accertamenti fiscali o altre amenità.

Certamente costoro hanno dovuto pagare un prezzo elevato, rispetto alla dottrinale interpretazione fiscale delle norme (zero tax perché trattasi di operazioni a pronti), tuttavia i contribuenti che hanno versato imposte nel giugno del 2018, tra qualche anno potrebbero vedersi arrivare dei rimborsi d'imposte, con tanto di interessi, in quanto molti hanno presentato istanza di rimborso, a cui poi seguirà un ricorso attivo (sicuramente si dovranno subire tutti e tre i gradi di giudizio). In tale caso sarà una commissione di giudici fiscali assolutamente superpartes a decidere quale sia la corretta interpretazione delle norme.

A conti fatti forse, ci si chiede, se è stato meglio restare nell'anonimato e vivere come un evasore pieno di carta moneta non spendibile, o essere totalmente compliant con le norme vigenti, e nell'alveo di queste norme, poter liberamente fruire delle fortune finanziarie guadagnate.

© Riproduzione riservata

FISCO FLASH Verifica della Studio F. Giugliano e A. Gioia

Fisco

■ FUSIONI

Disapplicazione articolo 172 Tuir - patrimonio netto incapiente e test di vitalità rispettato (Agenzia delle entrate risp. n. 109 del 17/12/2018)

■ VARIAZIONE IVA

Note di variazioni Iva nel piano attestato di risanamento (Agenzia delle entrate risp. n. 110 del 17/12/2018)

■ SCISSIONE PAGAMENTI

Applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti (Agenzia delle entrate risp. n. 111 del 17/12/2018)

■ CONFORMITÀ

Trattamento Iva delle prestazioni inerenti alle verifiche di conformità dei sistemi di gioco (Agenzia delle entrate risp. n. 112 del 18/12/2018)

■ CONCORDATO PREVENTIVO

Note di variazione Iva nel concordato preventivo in continuità (Agenzia delle entrate risp. n. 113 del 18/12/2018)

■ ALBERGHI

Trattamento Iva delle prestazioni alberghiere situate fuori dal territorio doganale (Agenzia delle entrate princ. di diritto n. 18 del 19/12/2018)

■ LODO ARBITRALE

Imputazione temporale del componente positivo di reddito derivante dall'esito del lodo arbitrale (Agenzia delle entrate risp. n. 119 del 20/12/2018)

■ LOCAZIONI

Registrazione contratti di locazione: aggiornamento software (Agenzia delle entrate c.s. del 20/12/2018)

■ SUCCESSIONE

Dichiarazione di successione, aggiornamento software (Agenzia delle entrate c.s. del 20/12/2018)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7